



Comune di Caldiero

PROVINCIA DI VERONA

Piazza Marcolungo, 19 - 37042 - C.F. e P. IVA 00252060231 - Tel 045-7650023 Fax 045 6172364

COPIA

N. 6 Reg Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

OGGETTO:BILANCIO - TRIBUTI LOCALI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Funzionario Responsabile su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno:

21-04-2017.

all'Albo pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, 21-04-2017.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Giuliani Elena

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:30** nella Sala Consiliare, presso l'Ex Residenza Municipale, di Piazza Vittorio Veneto.

Con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

	presente/assente
Molinaroli Giovanni	Presente
Franchi Fabio	Presente
Vesentini Giovanni	Presente
Dal Sasso Andrea	Presente
Ligorio Umberto	Presente
Lavagnoli Cristina	Presente
Corsi Giacomo	Presente
Albertini Paolo	Assente
Lucchese Luciano	Presente
Ferri Alfonso	Presente
Tomba Carmen	Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale,
Dott. Nicola Fraccarollo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Signor Molinaroli Giovanni, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.





OGGETTO: BILANCIO - TRIBUTI LOCALI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 03-03-2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA**

F.to Dott. Michele Cattazzo
.....

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li 03-03-2017

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott. Michele Cattazzo
.....

Proposta di delibera di iniziativa del Franchi Fabio

Visto l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;



Visto l'art. 1, comma 676, della legge n. 27/12/2013, n. 147, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1‰ ed il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della legge 27/12/2013, n. 147, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6‰ e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'art. 1, comma 678, della legge 27/12/2013, n. 147, secondo cui " *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento...*";

Considerato che con l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, viene stabilito che nel 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8‰, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015, modificato dall' art. 1, comma 42, lettera b) della legge n. 232/2016, secondo cui "*Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016*";

Preso atto che la medesima legge prevede, inoltre, all'art. 1, comma 26, la sospensione delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Richiamata quindi la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2016, con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno 2016:

Tipologia imponibile	Aliquota
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Tutti gli altri immobili	1,90 ‰
Immobili merce	1,90 ‰

Vista la delibera di Consiglio Comunale, approvata in data odierna precedentemente alla presente, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2017:

- aliquota 0,40% abitazioni principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, con detrazione d'imposta pari ad € 200,00;



- aliquota 0,81% tutti gli altri immobili, compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili;
- aliquota 0,76% una unità immobiliare, e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo a un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale;
- aliquota 0,40% relativamente agli immobili posseduti dagli enti pubblici e privati diversi dalle società aventi finalità non commerciali di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del nuovo T.U.I.R. (DPR 22/12/1986 n. 917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs. 12/12/2003 n. 344) e destinati ad attività assistenziali a favore di persone anziane e/o svantaggiate;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2017 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile	Aliquota
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Tutti gli altri immobili	1,90 ‰
Immobili merce	1,90 ‰

senza l'applicazione di detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011:

Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziare nel bilancio di previsione 2017, per i seguenti importi:

Missione 10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali: € 250.945,00

Missione 9.2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: € 83.500,00

Missione 12.9 - Servizio necroscopico e cimiteriale: € 53.625,00

Missione 18.1 - Relazione finanziarie con altre autonomie territoriali

(Servizi di Polizia Locale, Socio Assistenziali, e protezione civile, gestiti mediante l'Unione di Comuni Verona Est):

€ 480.000,00

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad euro 368.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 42,39%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 368.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 868.070,00
Percentuale di copertura dei costi A / B	42,39 %

Richiamato, l'art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che prevede che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n.



23/2011, ossia "I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta ... in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre...";

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale I.U.C., in particolare per la parte che disciplina la TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/07/2014 e s.m.;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge n. 19/2017, che differisce al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Tutti gli altri immobili	1,90 ‰
Immobili merce	1,90 ‰

- 3) di non stabilire detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011;
- 4) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/07/2014 e s.m., tuttora vigente per le parti non in contrasto con gli aggiornamenti introdotti con la L. 208/2015;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante



inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.

FIRMA DEL PROPONENTE

f.to Franchi Fabio

.....

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera soprariportata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato a) al presente provvedimento;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del citato decreto n. 267/2000;

Preso atto della proclamazione della votazione;

Con voti favorevoli nr. 7 espressi con alzata di mano;

Con voti contrari nessuno;

Astenuti nr. 3 (Tomba, Ferri, Lucchese) espressi con alzata di mano;

Su nr. 10 Consiglieri presenti, nr. 7 Consiglieri votanti e nr. 11 Consiglieri assegnati ed in carica;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Molinaroli Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Fraccarollo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo,

Li, 21-04-2017

IL Segretario Generale
Dott. Fraccarollo Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li,

IL Segretario Generale
Dott. Fraccarollo Nicola